

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag. 2, 3, 4 e passim*  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione .... 3, 4

BATTELLO (PCI) ..... 12, 13, 14  
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 7, 14

FILETTI (MSI-DN) ..... 12

GALLO (DC) ..... 13

LIPARI (DC), relatore alla Commissione 11, 13, 14

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

- «**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie**» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;
- «**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali**» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;
- «**Modifiche al codice di procedura civile**» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;
- «**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione**» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
- «**Riforme urgenti del codice di procedura civile**» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè;
- «**Provvedimenti urgenti per il processo civile**» (1288)  
(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche al codice di procedura civile», d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori; «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo, onorevoli senatori, l'esame del testo elaborato dalla Sottocommissione, rinviato nella seduta del 22 novembre 1989.

Do lettura dell'articolo 23:

#### **Art. 23.**

*(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)*

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - *(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)*. - Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la

sentenza in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 23 è decisamente importante in quanto è il primo che esaminiamo in cui si introduce la figura del giudice istruttore in funzione di giudice unico. Naturalmente, questa norma deve essere coordinata con le disposizioni previste all'articolo 28 del disegno di legge. Si propone in sostanza di aggiungere l'articolo 190-bis con il quale si stabiliscono i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle sentenze da parte del giudice monocratico. Questi termini sono, per quanto riguarda le comparse conclusionali e le memorie di replica, quelli già previsti nell'articolo 190 del codice di procedura civile, mentre il deposito della sentenza deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito di replica.

Il secondo comma dell'articolo 190-bis prevede che il giudice, se una delle parti lo richiede, fissi l'udienza di discussione non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; in questo caso sono previsti trenta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria.

Non mi pare, signor Presidente, che sorgano problemi di rilievo, trattandosi di una norma coordinata con una serie di disposizioni già approvate e con altre che esamineremo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

**È approvato.**

#### Art. 24.

*(Decadenza dall'assunzione)*

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 208. - *(Decadenza dall'assunzione)*. - Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 24 riguarda la decadenza dall'assunzione dei mezzi di prova. In questa novellazione si

introduce la possibilità che la parte richieda, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa ad essa non imputabile. Il vigente articolo 208 del codice di procedura civile prevede la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la decadenza ma si riferisce a gravi motivi, mentre il nuovo testo parla di causa alla parte non imputabile.

Mi pare che non sorgano particolari problemi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

#### Art. 25.

*(Termine per l'intervento)*

1. I primi due commi dell'articolo 268 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 25 è stato reso necessario dalle modificazioni relative alla fase introduttiva del processo. Ovviamente, bisogna porre un limite all'intervento del terzo. Questa proposta mancava nel testo del Governo mentre era presente in altri disegni di legge. Si propone di modificare il secondo comma dell'articolo 268 del codice di procedura civile in questo senso: il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Infatti, quando si tratta di *litisconsortio* necessario, non ci possono essere termini di decadenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

#### Art. 26

*(Chiamata di un terzo in causa)*

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269 (*Chiamata di un terzo in causa*). – Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede

mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-*bis*.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-*bis*. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-*bis*. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo».

*ACONE, relatore alla Commissione.* Si stabilisce che alla chiamata di un terzo nel processo, a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore, osservati i termini dell'articolo 163-*bis*, quale risulta con la modifica prevista dall'articolo 6 del testo in esame. Il convenuto che vuole chiamare un terzo in causa deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e deve contestualmente chiedere lo spostamento della prima udienza onde consentire la citazione del terzo a norma del termine di cui all'articolo 163-*bis*. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza; il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite, mentre, a cura del convenuto, la citazione è notificata al terzo.

Si può verificare che il terzo chiamato in causa o il convenuto espongano delle difese; a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, può sorgere anche nell'attore l'interesse a chiamare in causa un terzo. Anche l'attore allora deve chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore, a pena di decadenza, nella prima

udienza. Il procedimento è lo stesso della citazione del terzo da parte del convenuto.

La notificazione al terzo deve avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 269 o dalla autorizzazione di cui al terzo comma dello stesso articolo. Il terzo deve costituirsi nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per le parti e restano ferme le preclusioni collegate alla prima udienza di trattazione. Questo è un punto importante perchè la chiamata del terzo non deve alterare le preclusioni che si sono già verificate; tuttavia, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nell'udienza di comparizione del terzo, mentre i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento all'udienza successiva a quella di comparizione del terzo.

Ricordo che nella scorsa seduta abbiamo già esaminato le norme che riguardano gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, ossia rispettivamente la prima udienza di trattazione e le deduzioni istruttorie.

Anche l'articolo in esame non era presente nel disegno di legge governativo ed è stato mutuato dalla bozza Fabbrini-Proto Pisani-Verde, dalla bozza Proto Pisani-Verde, dalla bozza del Consiglio superiore della magistratura e da quella di Magistratura democratica.

**PRESIDENTE.** Il termine di 10 giorni per la notificazione della citazione al terzo, di cui al quarto comma, è forse un po' ristretto. Ho avuto occasione di constatarlo personalmente quando mi si è presentata la necessità di chiamare in causa un terzo di nazionalità inglese: ricordo che il problema in quel caso era connesso alla traduzione della notificazione.

Con questo spirito, presento un emendamento per elevare il termine a 15 giorni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sostituire al quarto comma dell'articolo 269 alle parole «di dieci giorni», le altre «di quindici giorni».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

#### Art. 27.

*(Costituzione del terzo chiamato)*

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. - *(Costituzione del terzo chiamato)*. - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli

articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo articolo tratta della costituzione del terzo chiamato in causa, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del codice di procedura civile. Se il terzo intende chiamare in causa a sua volta un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo presentato dalla Sottocommissione.

**È approvato.**

#### Art. 28.

#### *(Attribuzioni del collegio in fase decisoria)*

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura sono inseriti la seguente intitolazione ed il seguente articolo:

#### CAPO III

#### DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 274-bis. - *(Attribuzioni del collegio in fase decisoria)*. - Il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

- 1) nei giudizi di appello;
- 2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
- 3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
- 4) nei procedimenti in camera di consiglio;
- 5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive di credito e revocazione di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95;
- 6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori (ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile) e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società di capitali;

- 8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti;
- 9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

In tutti gli altri casi il giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione, il giudice delegato decidono in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, l'articolo 28 tende ad inserire dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile, il capo III (Della decisione della causa) e l'articolo 274-bis, relativo alle attribuzioni del collegio in fase decisoria, che indirettamente costituisce la fonte della figura del giudice monocratico in tribunale. Su tale norma i problemi rimasti in sospeso sono tre.

Il primo è quello della *sedes materiae* dell'innovazione in questione. A mio avviso, sarebbe preferibile intervenire direttamente sull'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario. Poi vi è il problema dei limiti di valore, che per il giudice monocratico, indipendentemente da ogni altro limite di riserva di collegialità, non è stato risolto. Infine vi è il problema della possibilità per le parti di chiedere concordemente che la causa, per la quale debba decidere il giudice monocratico, venga invece decisa collegialmente.

Inoltre, come relatore intendo presentare un emendamento sul punto 7) del primo comma, perchè ritengo l'attuale formula un po' restrittiva. Infatti, non solo si escludono le società di persone, ma anche i consorzi e le associazioni in partecipazione, che oggi sono diventati molto importanti. Sappiamo che le associazioni in partecipazione emettono certificati di partecipazione, anche in maniera molto ampia e diffusa, verso il pubblico dei risparmiatori.

Allora io riformulerei il numero 7) nel seguente modo: «7) Nei giudizi relativi alle società, ai consorzi, alle altre organizzazioni collettive di impresa ed alle associazioni in partecipazione, compresi i giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile». In tal modo potremmo estendere la riserva di collegialità a tutta la materia societaria, che potrebbe condurre ad una sorta di specializzazione all'interno del tribunale. Ritengo che, una volta scelta la strada della riserva di collegialità su alcune controversie societarie, valga la pena di estenderla a tutto questo ambito, anche per evitare sottili disquisizioni di competenza tra il giudice monocratico e il tribunale collegiale che possono dar luogo ad un contenzioso fastidioso e nocivo per l'esito stesso della causa.

Propongo poi un'ulteriore modifica in merito all'ultimo comma dell'articolo in esame, nel senso di eliminare il riferimento al giudice delegato, riformulando la norma nel seguente modo: «In tutti gli altri casi il giudice istruttore e il giudice dell'esecuzione decidono in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio». Infatti, nel numero 5) del primo comma dell'articolo si fa riferimento a tutte le cause relative alle procedure concorsuali ed agli altri procedimenti per i quali è previsto il rito della camera di consiglio. Pertanto sarebbe inutile un richiamo al giudice delegato e mi pare si debba convenire sull'opportunità di approvare questi emendamenti.



Per quanto riguarda la questione di ordine più generale relativa alla *sedes materiae*, sono profondamente convinto che, allo scopo di una modifica non formale ma del sistema, l'introdurre la norma sul giudice unico nel codice di procedura civile non dia a questa nostra riforma il senso della definitività che ne deriverebbe se invece collocassimo la norma nell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario che stabilisce che il tribunale giudica con tre votanti.

Intervenendo direttamente su tale articolo non toglieremmo nulla al codice di procedura civile, perchè renderemmo possibile tutto quello che stiamo proponendo, indipendentemente dalla norma base che resterebbe quella dell'Ordinamento giudiziario. Mi sembra inoltre che le obiezioni che sono state fatte a tale riguardo non siano meritevoli di grandi considerazioni, perchè è molto più importante il valore sistematico della collocazione della norma che non il fatto che l'avvocato possa più facilmente sapere se il giudice è collegiale o monocratico consultando non l'Ordinamento giudiziario ma il codice di procedura civile.

Per ciò che attiene invece alla questione del valore, vi sono posizioni nettamente contrastanti: si dice che il valore non rende più difficile una controversia perchè è neutro rispetto alla complessità maggiore o minore della causa; vi è però anche chi sostiene che la rilevanza sociale della condanna pecuniaria, ad esempio di un imprenditore quando la soccombenza, per il suo importo, rischi di riflettersi sui rapporti con i dipendenti e con i fornitori, non può certo essere negata, anche se non si fa una questione di materia. Si richiama in sostanza l'attenzione sul fatto che il valore, ad un certo livello, diviene sostanza. È, quindi, chiaro che le due posizioni sono diametralmente opposte: c'è la posizione di chi non si convince che una causa, solo perchè ha il valore di un miliardo, debba ricevere una attenzione maggiore rispetto ad una controversia che implica le stesse questioni giuridiche ma che ha un valore di cento o dieci milioni; e la posizione di chi sostiene che il valore di un miliardo comporti una maggiore rilevanza rispetto a quello di cento o dieci milioni, in quanto potrebbe generare effetti riflessi più deflagranti, come ad esempio nel caso del fallimento di un imprenditore.

È giusto, signor Presidente, che su questo si faccia una ulteriore riflessione e che si arrivi ad una determinazione che naturalmente deve essere duplice: primo se si debba inserire il limite del valore; secondo, quale debba essere questo limite, perchè le varie decisioni possono essere anche articolate in relazione alle materie.

La terza questione riguarda l'opzione per il giudice collegiale per effetto della concorde richiesta delle parti. A tale riguardo vi sono varie tesi, e le più importanti sono due, a mio avviso: da una parte c'è chi sostiene che ciò genererebbe sfiducia nel magistrato, perchè certi giudici sarebbero continuamente esonerati dal giudicare monocraticamente; infatti, le parti richiederebbero sempre un giudizio collegiale e, pertanto, è come se si attribuisse in classifica un posto da retrocessione a questi magistrati. La seconda obiezione è che invece l'accordo non funzionerà mai perchè vi sarà sempre una parte che non avrà interesse ad ottenere il giudizio collegiale, che guarderà con sospetto il fatto che l'altra non voglia il giudizio del giudice monocratico. C'è, inoltre, chi ha

sollecitato la previsione della richiesta concorde delle parti proponendo di estenderla anche alla fase preprocessuale, sostenendo cioè che le parti potrebbero prima del processo stabilire con una clausola che l'eventuale controversia derivante da un certo negozio debba essere sottoposta all'esame del giudice collegiale ancorchè la legge preveda il giudice monocratico. Il ragionamento che è stato fatto è che prima della controversia le parti sono più disponibili ad una pattuizione di questo genere che non quando la controversia è già insorta. Il testo che conseguentemente verrebbe proposto è il seguente: «Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, le parti, anche prima del giudizio, possono accordarsi perchè la causa sia decisa dal collegio anzichè dal giudice unico».

Io sono molto perplesso rispetto a questa idea, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, per due ragioni: primo, perchè in questo modo si vanifica il lavoro che stiamo facendo, in quanto gli avvocati per cautelarsi introdurrebbero quasi sempre questa clausola con il risultato che la nostra finirebbe con l'essere una riforma a vuoto. In secondo luogo, la clausola coprirebbe solo parte delle controversie e potrebbe riferirsi solo a quelle che traggono ragione da atti negoziali, mentre invece la competenza del giudice monocratico non è limitata a questi atti; pertanto, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad alcuni tipi di controversie. Non sarei quindi propenso all'introduzione di questa facoltà di opzione per il giudice collegiale, mentre invece quegli aspetti di problematicità di cui ho parlato conducono a ritenere che non sarà facile che venga realmente rivendicata dalle parti a giudizio già iniziato e a giudice istruttore già designato.

Concludendo su tutta questa materia, sono ovviamente dell'avviso di riformulare il numero 7) dell'articolo, ma sono dell'avviso di intervenire direttamente sull'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario. Questa collocazione ha un valore che trascende il problema della sistemazione e pone noi, legislatori accorti, in posizione di continuità con la tradizione giuridica del nostro Paese.

Inoltre, una volta introdotto il giudice monocratico, non ritengo che si debbano porre limiti di valore o pattizi. Quindi, per quanto riguarda la competenza del giudice collegiale, sono contrario all'opzione della collegialità su richiesta concorde delle parti. Se consideriamo la normativa in esame una prima tappa verso l'istituzione del giudice unico di primo grado nel processo civile, dobbiamo avere il coraggio di fare l'innovazione fino in fondo.

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, vorrei esprimere la mia opinione. Capisco le ragioni di ordine sistematico che inducono a spostare la norma nell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario; trattandosi tuttavia di un provvedimento contenente riforme urgenti del codice di procedura civile, forse risulta più armonico e chiaro, per chi dovrà applicare queste nuove norme, avere un corpo organico in una stessa legge. Su questo problema mi rimetto però al parere prevalente della Commissione.

Per quanto riguarda le altre questioni, credo che - come diceva ora il senatore Acone - dobbiamo varare con una certa fiducia l'istituzione del giudice monocratico. Pertanto escluderei assolutamente la possibili-

tà della concorde richiesta delle parti per avere il giudice collegiale. Ciò d'altronde potrebbe creare una atmosfera di sospetto tra le parti da un lato ed il giudice istruttore dall'altro e soprattutto potrebbe creare una atmosfera di sospetto nella classe forense, che fino a questo momento ha operato normalmente in un clima di lealtà e cordialità nei rapporti con il giudice.

A mio avviso è da escludere anche un limite per valore perchè, se è vero che la causa di maggior valore molto spesso diventa più complessa proprio per questo motivo, vi è però una questione di ordine politico nella fissazione di un limite. Infatti, per certe categorie una causa di valore superiore ai 500 milioni o al miliardo può essere anche di ordinaria amministrazione, mentre per categorie diverse la causa può essere rilevante anche se il valore è di 40 o 50 o 60 milioni. Non potremmo mai trovare limiti che possano effettivamente soddisfare la generalità delle esigenze. Inoltre, una limitazione per valore sarebbe avvertita dalla società come una disparità di trattamento. Stabilire la competenza del giudice collegiale per le cause di valore superiore apparirebbe un voler dare a questo maggiore fiducia e a coloro che hanno in causa interessi rilevanti maggiori garanzie. Dato che spesso gli interessi di maggiore rilevanza corrispondono ad una certa posizione sociale, la norma verrebbe recepita come una minore garanzia per chi si trova in situazioni sociali di minore valenza.

Sono altresì contrario alla proposta che ci è pervenuta da parte del professor Tarzia, al fine di prevedere la collegialità attraverso una clausola contrattuale. Si tratta pur sempre di un atto di sfiducia nei confronti del giudice monocratico.

Sono invece favorevole all'emendamento che riformula il numero 7) dell'articolo 274-bis del codice, che comprende, senza possibilità di esclusioni, tutte le controversie in materia di società.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Questo tipo di emendamento prende atto che è scorretta la formulazione del numero 9).

ACONE, *relatore alla Commissione*. Non è questo il mio intento.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Il problema relativo al numero 7) rimane aperto e a tale riguardo vorrei indurre i colleghi ad un momento di riflessione.

Certamente, la logica che ci aveva indirizzato a formulare in quel modo il numero 7) avrebbe potuto essere contestabile e già noi ci eravamo riservati di riesaminare la questione per considerare anche altri profili. Nell'ipotesi originaria, si parlava di giudizi di responsabilità in sede societaria. Mi chiedo quale fosse il vantaggio, sia pure con tutti i limiti di una norma che individuava un tipo di azione in qualche modo modificabile *a priori* in funzione di criteri artificiali, eventualmente utilizzabili dalle parti al fine di crearsi un presupposto di tipo processuale. Nell'attuale formulazione avremmo proprio questo tipo di rischio, perchè basterebbe ipotizzare la forma costitutiva di una società per preconstituire un tipo di meccanismo processuale, e credo che questo sia in qualche modo scorretto. Vi è, inoltre, un rischio di incostituzionalità legato al fatto che la medesima questione possa essere

risolta da un giudice diverso in funzione di un indice puramente estrinseco. Infatti, lo stesso problema se promosso da un soggetto persona fisica rientrerebbe nella competenza del giudice monocratico, se promosso da una società rientrerebbe nelle competenze del giudice collegiale. Riterrei, quindi, opportuna una migliore formulazione prevedendo un criterio aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'opportunità di fissare il principio del giudice monocratico nell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario, sono d'accordo con il senatore Acone. Devo però fare presente che abbiamo un tipo di legislazione a pioggia e che, inserendo la previsione nel codice di rito civile, si potrebbero realizzare risultati di maggiore chiarezza interpretativa. Si tratta pertanto, di una strada che a me sembra meglio percorribile.

Ho qualche dubbio rispetto al problema di un tetto per il valore. È vero che potrebbe esservi un rischio di incostituzionalità; però, portando tutto alle estreme conseguenze, questo ragionamento dovrebbe valere nella attuale legislazione per tutti i criteri di competenza per valore. Siccome questo non è ragionevolmente sostenibile, metterei tra parentesi un discorso di questo genere. Rimane il discorso politico, ma è anche vero che di per sé la causa che investe un valore di dieci miliardi non riflette mai i suoi effetti esclusivamente sulla parte che agisce, perchè ha comunque effetti riflessi in chiave economica sulla collettività ben più rilevanti rispetto alla controversia tra due vicini che discutono per un balconcino. Quindi, oggettivamente si potrebbe sostenere che c'è una diversa garanzia. Se però si deve fare una scommessa, dobbiamo farla coraggiosamente. Mi schiero tra coloro che dicono di lasciar perdere per il momento e di mantenere le ipotesi così come sono. Siccome c'è la garanzia dell'appello, proseguirei coerentemente su questa strada e manterrei il testo dell'articolo 28 proposto dalla Sottocommissione salvo una piccola integrazione aggiuntiva al numero 7), per tenere conto di altri soggetti collettivi portatori di interessi analoghi a quelli delle società, che è bene assimilare nella disciplina.

FILETTI. Siamo pervenuti alla conclusione di devolvere al magistrato monocratico quasi la maggior parte delle controversie. Si sono formulate vere e proprie eccezioni per le quali la cognizione è demandata al collegio, e le abbiamo analiticamente indicate. A me però sembra che possano essere accettate le soluzioni adottate dalla Sottocommissione con la specificazione di una aggiunta al numero 7), così come è stato suggerito dal senatore Lipari. Ritengo anche che sia opportuno successivamente soffermarsi sull'articolo 31, laddove si prevede in ogni caso l'esecuzione provvisoria. Mi riservo, quindi, di intervenire in quella sede per vedere se dobbiamo limitare l'esecuzione provvisoria al *quantum* della decisione contenuta nella sentenza del giudice unico.

BATTELLO. Nei limiti del possibile ritengo che sarebbe opportuno mantenere il testo predisposto dalla Sottocommissione, sulla base del ragionamento per cui occorre giungere al traguardo di un giudice monocratico con riserva di collegialità e non invece a quello di un

giudice collegiale con riserva di monocraticità. Quindi, se la logica è questa, siamo d'accordo a non introdurre una competenza per valore e nemmeno la cosiddetta clausola compromissoria, così definita impropriamente.

Per quanto riguarda la *sedes materiae*, ritengo preferibile collocare la norma in questo disegno di legge. Intanto essa troverebbe collocazione nell'ordinamento giudiziario nel momento in cui, ad esempio, si modificasse il numero dei membri del tribunale, portando l'attuale composizione di tre e cinque a quella di due o un solo membro. Inoltre, quella collocazione si giustificerebbe in relazione alla distribuzione di giurisdizione tra pretore, tribunale, corte d'appello, giudice minorile, e corte d'assise. Ma, una volta individuato il giudice istruttore come organo del tribunale, noi continuiamo a muoverci all'interno del codice di procedura civile per le decisioni delle controversie.

GALLO. Non è norma di competenza, ma di costituzione del giudice.

BATTELLO. Ma riguarda anche il mondo di funzionamento. Infatti, l'articolo 43, ultima parte dell'ordinamento giudiziario, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che il tribunale esercita nei modi stabiliti dalle leggi le altre attribuzioni ad esso deferite. Ora, se al suo interno si stabilisce per il giudice istruttore un'area di competenza (chiamiamola così per il momento), ciò può avvenire benissimo all'interno del codice di procedura civile, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ripetiamo ciò che abbiamo fatto per le preture circondariali.

BATTELLO. Il mio *iter* argomentativo si arricchisce di una ulteriore considerazione.

Per quanto riguarda il punto 7) dell'articolo 274-*bis* così come proposto dall'articolo 28, ricordo che siamo partiti da un'ipotesi molto precisa che poi abbiamo via via esteso. Tanto varrebbe allora considerare anche le società cooperative e le mutue assicuratrici, posto che indichiamo le varie società per nome.

PRESIDENTE. Quando si parla di società si ricomprendono anche le società cooperative e le mutue assicuratrici.

BATTELLO. Si potrebbe anche fare riferimento ai gruppi di impresa che si stanno per costituire in base alla direttive della CEE.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Sono ricomprese: o si tratta di società o di organizzazione collettiva di impresa.

BATTELLO. Però nel codice civile le imprese cooperative e le mutue assicuratrici sono state inserite in una rubrica a parte.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Lì si vogliono evidenziare differenze, qui si vogliono evidenziare analogie.

BATTELLO. Allora, tanto vale parlare di organizzazione collettiva di impresa.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Questa formula dottrinarica lascia qualche dubbio.

PRESIDENTE. Per tirare un po' le fila del discorso, mi pare che anche il senatore Battello sia disponibile ad ampliare la previsione di cui al numero 7). A questo punto, l'unica incertezza resta quella della collocazione della norma all'interno di questo disegno di legge o all'interno dell'Ordinamento giudiziario.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda la *sedes materiae*, se si modifica il codice di procedura civile si deve necessariamente modificare anche l'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario. D'altronde, è prevista una norma di coordinamento, l'articolo 95 del testo al nostro esame, che modifica appunto quell'articolo e che stabilisce: «In materia penale il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. In materia civile il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei casi previsti dall'articolo 274-bis del codice di procedura civile; in tutti gli altri casi, il giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione, il giudice delegato decidono in funzione di giudice unico».

Ora, ritengo molto più lineare e semplice collocare questa norma nell'Ordinamento giudiziario, senza ripeterla nel codice di procedura civile. Peraltro, non mi convincono le considerazioni sulla difficoltà di reperire questa norma in due testi diversi.

Per quanto riguarda il compromesso improprio sull'attribuzione delle competenze al giudice collegiale, esprimendo parere contrario, condivido tutte le considerazioni che sono state fatte.

Sulla questione riguardante la competenza del giudice collegiale rapportata al valore della controversia, mi sono sforzato di valutare tutte le osservazioni finora avanzate. Tuttavia non c'è dubbio che, nel sistema del nostro codice di procedura civile ed anche nei principi di diritto processuale acquisiti almeno finora, il valore della causa ha avuto ed ha tuttora una rilevanza notevole, tale da giustificare lo spostamento dal pretore monocratico al giudice collegiale della causa. Però devo aggiungere che le eccezioni di collegialità previste nei numeri da 1) a 9) sono rapportate al particolare tipo di controversia, di interesse, di difficoltà di accertamento e a tante altre ragioni che non coincidono pienamente con il criterio del valore. Semmai si potrebbe utilizzare, seguendo questo discorso, il criterio del valore come aggiuntivo per i giudizi di responsabilità relativi alle società. Faccio tuttavia questa osservazione per poi superarla, dicendo che anche in questo caso una rilevanza del valore non sarebbe tale da poter determinare uno spostamento di competenza. Quindi, concordo con quello che è stato detto, aggiungendo un ulteriore motivo sull'inopportunità di inserire un criterio distintivo per valore.

Per quanto riguarda il contenuto del numero 7), condivido l'accordo sull'opportunità di devolvere alla competenza del giudice collegiale ogni controversia avente per oggetto i rapporti sociali nelle

società di capitali. Ritengo anche che forse si dovrebbe seguire la proposta del senatore Battello, in quanto si aggiungerebbero serie di espressioni ormai ben consolidate che possono bene essere inserite in un testo legislativo. Penso che per adeguarci al linguaggio del codice civile sarebbe meglio far riferimento alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle associazioni in partecipazione, ai consorzi e ad ogni altra organizzazione collettiva di impresa. Non ho capito infatti per quale motivo si debba cambiare tale dizione per le controversie relative a tutti i rapporti sociali, ivi compresi i giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei svolgere un'ultima rapidissima osservazione sulla *sedes materiae*, perchè tutti possano fare una ulteriore riflessione. Desidero far presente che nell'Ordinamento giudiziario, agli articoli 42 e seguenti, ci si riferisce al tribunale civile e penale *tout-court*. Quindi l'esigenza è quella – concordo pienamente con il Governo – di collocare la norma nell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Data la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, propongo, onorevoli senatori, di rinviare i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI